TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 17

Gli atti ed i contratti relativi all'attivita' dell'Ente sono esenti da ogni tassa o diritto, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.

I redditi propri dell'Ente sono esenti da imposte di ricchezza mobile.

L'Ente e' esente da qualsiasi tassa comunale e consiliare.

Sono esenti da tasse e dalla formalita' della registrazione gli atti del procedimento dinanzi al Collegio arbitrale nonche' le relative decisioni.

Le istanze, i ricorsi ed i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione delle presenti disposizioni anche per comprovare la proprieta' e la liberta' degli immobili, sono esenti da tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Gli onorari dei notai per gli atti indicati nel presente articolo sono ridotti alla meta'.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it